



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

ORIGINALE

DELIBERA N. 9
Del 03-04-2017

**Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE**
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

O G G E T T O : APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (ART. 24 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175)

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano:

Accordini Giorgio	Presente
Salzani Mariafrancesca	Presente
Carradori Mauro	Presente
Degani Fabiola	Presente
Giacopuzzi Michele	Presente
Lonardi Mario Simone	Presente
Accordini Maddalena	Presente
Ballarini Corrado	Presente
Carneri Leonello	Presente
Marchesini Stefano	Presente
Merci Diego	Presente
Poiesi Giuseppe	Presente
Speri Renzo	Presente
Vincenzi Bruna	Assente
Galvanini Stiliano	Assente
Brugnoli Lucia	Presente
Adami Enrico	Presente

Partecipa alla riunione il **SEGRETARIO COMUNALE - Favalezza dr.ssa Donatella**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il **Sindaco Accordini dr. Giorgio** – in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



INTERVENTI

SINDACO: L'Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'ente (art. 24 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175). Attualmente la nostra partecipazione è limitata a due sole società, come tutti i comuni della Provincia, o perlomeno come una parte importante dei comuni della Provincia, abbiamo una compartecipazione in Acque Veronesi, che è dell'1,68%, e poi abbiamo la partecipazione nella Farmacia Comunale San Martino di Corrubio che è del 51%. C'era una relazione tecnica che era allegata e che conteneva tutti i dati delle partecipazioni e del bilancio delle varie società, quindi si propone il mantenimento delle partecipazioni in entrambe le attività. Chi è d'accordo con le motivazioni in premessa, che si ritengono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, su quanto segue: di approvare, facendola propria, la allegata relazione tecnica elaborata dal responsabile del settore affari generali, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni comunali, effettuata con la presente deliberazione; di prendere atto che alla data del 23 settembre 2016 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di San Pietro in Cariano risultano essere Acque Veronesi Scarl, partecipata all'1, 68% per la gestione del servizio idrico integrato e Farmacia Comunale San Martino Srl, partecipata al 51%, che gestisce la farmacia comunale e di mantenere la partecipazione in entrambe le società, approvando quanto proposto nella relazione tecnica. Chi è d'accordo con la delibera " Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.."?

SPERI: C'è qui il parere del Revisore?

SINDACO: Credo di sì.. eccolo qua, sì, sì, questo qua è il parere del revisore dei conti, sì, sì. Chi è d'accordo con la delibera citata alzi la mano. Quattordici. Contrari? Nessuno. Astenuta? Brugnoli. Chi è d'accordo sull'immediata eseguibilità? Quattordici. Contrari? Nessuno. Astenuta? Brugnoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

Richiamate le disposizioni del TUSP in base alle quali le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, nelle società di cui alle ipotesi sotto indicate:

- società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, c.1) mentre è ammesso mantenerle in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, c.2, lett. a);
- società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, c.2, lett. b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, c.2, lett. c);
- società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (art. 20, c.2, lett. d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, c.2, lett. e);

Visto l'art. 24 del TUSP in base al quale le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a:

- effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- procedere ad una loro revisione straordinaria alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

Tenuto conto che, ai sensi del c. 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" che l'Ente ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26 giugno 2015 – in esecuzione dell'art. 1 c. 612 L. 190/2014;

Esaminata l'allegata "Relazione tecnica", con valenza di ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni richiesta dall'art. 24 DLgs 175 del 2016 come predisposta dal Responsabile dell'Area Contabile a cui è iscritto il servizio, in conformità ai criteri sopra detti e alle prescrizioni previste dagli articoli 4- 5 e 20 del TUSP;

Preso atto che, come emerge dalla suddetta relazione, alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di San Pietro in Cariano risultano essere:

- ACQUE VERONESI SCARL, partecipata all'1,68% per la gestione del servizio idrico integrato;
- FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO S.R.L., partecipata al 51% che gestisce la farmacia comunale;

Accolte le proposte operative di revisione contenute nella allegata "Relazione tecnica", che propongono il mantenimento della partecipazione in entrambe le società;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore del conto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3 D.Lgs. 267/00;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. b) e lett. e) dello stesso decreto legislativo 267/00;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali, sotto il profilo tecnico e quello del Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile- art. 49 D.lgs. 267/00;

Essendo presenti n. 14 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 15, su 17 componenti.

Assenti n. 2 consiglieri (Vincenzi e Galvanini)

Con voti favorevoli resi per alzata di mano n. 13 consiglieri più il Sindaco per un totale di 14 voti favorevoli. Contrari: nessuno. Astenuti: n. 1 consigliere (Brugnoli)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
- 2) di approvare, facendola propria, l'allegata "Relazione tecnica" elaborata dal Responsabile del Settore Affari Generali con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni comunali effettuata con la presente deliberazione;
- 3) di prendere atto che, alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di San Pietro in Cariano risultano essere:
 - ACQUE VERONESI SCARL partecipata all'1,68% per la gestione del servizio idrico integrato;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO S.R.L., partecipata al 51% che gestisce la farmacia comunale;
- 4) di mantenere la partecipazione in entrambe le società approvando quanto proposto nella Relazione tecnica;
 - 5) di trasmettere il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 175/2016:
 - alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto Corte dei Conti;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP;
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 c. 4 del TUSP;
 - 6) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Enti controllati – Società partecipate.
 - 7) di trasmettere il presente atto deliberativo alle società partecipate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento per consentire la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti.

Essendo presenti n. 14 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 15, su 17 componenti.

Assenti n. 2 consiglieri (Vincenzi e Galvanini)

Con voti favorevoli resi per alzata di mano n. 13 consiglieri più il Sindaco per un totale di 14 voti favorevoli. Contrari: nessuno. Astenuti: n. 1 consigliere (Brugnoli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L..




COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000

PARERE: **Favorevole** in ordine alla Regolarita' tecnica.

Data: 29-03-2017


Il Responsabile del Servizio
Tabarelli di Fabrizio

PARERE: **Favorevole** in ordine alla Regolarita' contabile.

Data: 29-03-2017


Il Responsabile dell'Area Contabile
Ugolini rag. Marta

Prot. 7463 del 30/03/2017

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
(Provincia di Verona)

PARERE DEL 30 MARZO 2017

Oggetto: *Parere del Revisore Unico alla proposta di deliberazione: "Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie. Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente (art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175)."*

La sottoscritta Palma dott.ssa Miriam, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di San Pietro in Cariano;

Vista la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: *"Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie. Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente (art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175)."*;

VISTA l'allegata relazione tecnica a supporto del predetto provvedimento i sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

ESAMINATI E VERIFICATI i dati contabili riportati nella summenzionata relazione tecnica;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile apposti dai responsabili sulla proposta di cui trattasi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Il Revisore Unico dei Conti, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Alla revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente (art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175).

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.

N. 9 del 30/03/2017



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela...

IL REVISORE UNICO
Palma dott.ssa Miriam

Miriam Palma



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.

N° 4 del 31/9/2017



SEGRETARIO COMUNALE

Patrizia Donatelli

**Relazione tecnica
a supporto della
Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 DLgs 175 del 2016)**

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del 03.04.2017

INDICE

1	Il nuovo quadro normativo	pag. 3
1.1	Finalità della ricognizione	pag. 3
1.2	Tipologia di partecipazione ammesse dalla legge	pag. 3
1.3	Società che producono servizi di interesse generale	pag. 3
1.4	Altre partecipazione ammesse	pag. 4
1.5	Ulteriori requisiti di ammissibilità	pag. 4
2	Analisi delle singole partecipazioni del Comune di Garda	pag. 5
2.1	Farmacia Comunale San Martino S.R.L.	pag. 5
2.2	Acque Veronesi s.c.a.r.l.	pag. 7
3	Esito della ricognizione proposte operative di revisione- conclusione	pag. 11

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto e a procedere alla loro revisione straordinaria in base alle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle che, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o non essendo conformi ai requisiti di legge, devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria è prevista dall'articolo 24 del TUSP e si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'articolo 20.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. 28 del 26/06/2015.

Si evidenzia che, all'esito del suindicato piano di razionalizzazione, le società partecipate del Comune di San Pietro in Cariano, sono le due attuali.

1.2 Tipologia di partecipazione ammesse dalla legge

All'articolo 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica – art. 4 c. 1 - il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Il c. 2 del citato articolo 4 stabilisce quali società possono essere partecipate dalle amministrazioni pubbliche, direttamente o indirettamente. La categoria più importante è quella delle società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione della gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi – art. 4 c.2 lett. a).

Importante anche quella delle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti di cui alla lettera d) c. 2 dell'articolo 4.

Lo stesso comma individua altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, ma si tratta di ipotesi meno pregnanti, peraltro non di interesse in relazione alla deliberazione consiliare di revisione che deve approvare questo Comune .

1.3 Società che producono servizi di interesse generale

Il concetto di “servizi di interesse generale”, di derivazione comunitaria, ha gradualmente sostituito quello classico di “servizi pubblici locali” che si era formato nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale.

Con sentenza n. 325 del 17. 11. 2010 la Suprema Corte ha chiarito che, sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzate l'espressione “servizio pubblico locali di rilevanza economica”, ma solo quella di “servizio di interesse economico generale” – SIEG - la nozione comunitaria di SIEG, limitata all'ambito locale e quella di “SPL di rilevanza economica” hanno un “contenuto omologo”.

Infatti, come precisato dalla Corte Costituzionale, entrambe le nozioni fanno riferimento ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come “qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato”;
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare anche a fini sociali) nei confronti di un'indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria di servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta attrezzata, gestione del servizio idrico integrato (SII).

1.4 Altre partecipazione ammesse

Le società strumentali

Il TUSP, all'articolo 4, ammette la possibilità di mantenere partecipazioni in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente. Si tratta in sostanza delle cosiddette "società strumentali", introdotte nel nostro ordinamento dall'articolo 13 del D.L. numero 223 del 4 luglio 2006.

Il TUSP non ne offre una definizione, come invece era stato chiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

Gli enti locali possono fare ricorso a questo strumento nell'ambito della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza, ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie, quindi per svolgere funzioni in loro supporto. In altri termini la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti e sia riferita a funzioni di supporto ai medesimi.

La disposizione di cui all'articolo 4, c. 2, lettera d) del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo c. 4 che testualmente dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 2."

Queste società, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della citata normativa, operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Tali disposizioni sono evidentemente finalizzate ad evitare forme distorsive della concorrenza. In questo modo il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti che peraltro devono risultare espressamente indicati dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che, in termini generali, l'obbligo dell'oggetto sociale esclusivo non va inteso nel senso che sono vietate le società multi utility, cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che, nel proprio oggetto sociale, prevedono, sia servizi strumentali, che servizi di interesse generale. Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni infatti sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust in materia nell'esercizio dell'attività consultiva favore degli enti locali.

Altre partecipazione ammesse

Oltre alle società indicate- produttrici di servizi di interesse generali e di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti- il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che comunque non sono di interesse fini della presente relazione è quindi non saranno oggetto di analisi.

Si tratta delle società che hanno per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica – art. 4, c. 2, lett. b);
- la realizzazione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato – art. 4, c. 2, lett. c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro di amministrazione aggiudicatrici – art. 4, c. 2, lett. e);
- va alla valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma – art. 4, c. 3.

1.5 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Le partecipazioni oggetto di ricognizione oltre ad essere riconducibili ad una delle suindicate categorie previste dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, non devono ricadere in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 comma 2 del medesimo Testo Unico.

Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza in:

- società che risultino prive di dipendenti abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti – art. 20, comma 2. lett. b);
- società che svolgono attività analoghe con simili a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali – art. 20 comma 2, lett. c);

- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro – art. 20, comma 2, lett. d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti – art. 20, comma 2, lett. e).

2. Analisi delle singole partecipazioni del Comune di San Pietro in Cariano

esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si passa all'analisi delle singole partecipazioni dell'ente alla luce delle prescrizioni dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

2.1 FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO S.R.L.

scheda tecnica della società

Sede legale: Presso la sede municipale- Via Chopin 3- 37029 - Comune di San Pietro in Cariano

Unità locale: Via Danubio, 7- 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

C.F. : 03684960234

Numero REA: VR-356805

Durata della società: 31.12.2050

Oggetto sociale

Gestione Farmacie comunali.

Capitale sociale € 50.000

Soci

La società Farmacia comunale San Martino S.R.L. è partecipata dal Comune di San Pietro in Cariano per il 51%. La quota del 49% è del farmacista gestore: scelta del socio e affidamento del servizio effettuato con gara ad evidenza pubblica

Governance

Amministratore Unico.

Risultati di bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari

2012	2013	2014	2015	2016
Perdita € 4.922,56	Utile € 454,94	Utile € 3.577,35	Utile € 6.396,00	Utile € 9.232

Fatturato

2012	2013	2014	2015	2016
€ 673.530	€ 737.797	€ 765.776	€ 834.232,00	€ 1.056.405

Stato patrimoniale

Attivo	2012	2013	2014	2015	2016
	euro	euro	euro	euro	euro
Totale immobilizzazioni	105.702	96.496	92.647	160.290	142.583
Totale attivo circolante	127.207	183.257	163.223	166.933	279.572
Ratei e risconti	1.224	4.966	5.508	22.123	16.641
Totale attivo	234.133	284.719	261.378	349.346	438.796

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2016
	euro	euro	euro	euro	euro
Patrimonio netto	63.248	63.703	67.282	73.678	82.907
trattamento di fine rapporto	12.000	14.887	17.771	16.428	21.208
debiti	151.514	197.485	170.406	255.102	329.211
rata per riscontri	7.371	8.644	5.919	4.138	5.470
Totale passivo	234.133	284.719	261.378	349.346	438.796

Conto economico

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2016
	euro	euro	euro	euro	euro
Valore produzione	674.800	738.440	773.661	834.232	1.062.197
Costi di produzione	675.454	734.995	765.199	819.562	1.040.834
Differenza	-654	3.445	8.462	14.670	21.354
Prov.ti e oneri finanziari	-797	-1236	-677	-1.235	-1.981
Imposte sul reddito	-3.410	- 1.706	- 4.207	-7.039	10.141
Utile/ perdita d'esercizio	-4.923	455	3.577	6.396	9.232

Oneri gravanti sul bilancio del Comune: Nessuno.

Entrate nel bilancio del Comune : Nessuna

Numero dipendenti

L'organico è di n. 3 dipendenti di cui 1 è il direttore.

RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'

Si riprende dalla relazione tecnica redatta a supporto del piano operativo della razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 26/06/2015

"Sulla scorta di quanto previsto dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 la società non rientra nelle azioni previste dalle lettere che prevedono l'eliminazione e soppressione lettere a)- b)- c).

Si tratta invece di una società che rientra tra quelle la cui partecipazione viene mantenuta.

Non sono applicabili alla società , mandandone i presupposti, i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere b). Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera d), ossia l'aggregazione su scala vasta con altre società ad oggetto analogo, fermo restando che per il settore dei servizi farmaceutici non sono previsti ambiti ottimali di esercizio, la prospettiva potrebbe essere eventualmente tenuta in considerazione con riferimento ai comuni dell'area veronese.

Per quanto riguarda il "contenimento dei costi di funzionamento" occorre evidenziare che misure di razionalizzazione e valorizzazione della società sono in fase di studio.

La società pertanto continuerà ad essere monitorata verificando con l'Amministratore Unico se vi siano margini per ulteriori manovre di contenimento dei costi o di ottimizzazione delle risorse disponibili.

Particolare attenzione verrà posta nell'azione di calmiera dei prezzi dei farmaci da banco e nella promozione di attività collegate come prelievi di analisi o altro: prende corpo l'esigenza di avere un ruolo di prima assistenza sanitaria soprattutto per le fasce disagiate della popolazione con la nascita di una "Farmacia di servizi" come sempre più si dovrà connotare la farmacia comunale S. Martino.

..... è opportuno anche rilevare che la società Farmacia comunale San Martino s.r.l. ha migliorato il proprio risultato di bilancio a partire dal 2013. Da allora la gestione della farmacia si è chiusa con un attivo

tendenzialmente in crescita. la Farmacia Comunale S. Martino s.r.l. a partire dal 2013 possiede una gestione più efficiente.

Anche il fatturato presenta un trend di crescita”.

Dai dati al 31 dicembre degli anni dal 2012 al 2016 si evince un costante trend di crescita del fatturato che, dal 2015 al 2016 è del 26%. Tale circostanza dipende dallo spostamento della farmacia nella nuova sede di Corrubio avvenuta nel 2016. La nuova sede infatti è collocata in una posizione molto più felice e soprattutto è dotata di parcheggio.

Anche gli utili sono sensibilmente aumentati, pur rimanendo di importo contenuto. Negli anni a venire si proseguirà soprattutto nello sforzo di aumentare il fatturato che esprime un maggiore afflusso alla farmacia, obiettivo prioritario per l'ente, socio di maggioranza, con riferimento all'interesse generale che soddisfa l'attività della società.

La partecipazione societaria del Comune in questo caso è ammessa ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lett. a) del TUSP che si riferisce alle attività di produzione di un servizio di interesse generale..

Tuttavia non va dimenticato quanto dispone l'articolo 20 laddove prevede venga predisposto un piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito il fatturato medio non superiore a 1 milione di euro. Nel caso in esame, come si evince dalla tabella sopra riportata il fatturato del 2016 supera il milione di euro.

Di fatto l'attività della Farmacia è stata razionalizzata con riferimento alle seguenti scelte imprenditoriali:

- cambiamento della sede optando per una più ampia, luminosa, in posizione migliore, ma soprattutto dotata di parcheggio;
- ampliamento progressivo degli articoli venduti in ambito parafarmaceutico, estetico, alimentare ecc.;
- ampliamento delle prestazioni quali analisi del sangue e altro.
- Inserimento di ulteriori prestazioni in campo paramedico ed estetico.

2.2 ACQUE VERONESI SCARL

Sede: Lungadige Galtarossa 8- 37133 Verona.

sedi operative a Bovolone, Legnago, Negrar, Nogara, Monteforte d'Alpone, Sommacampagna e Verona; sportelli a Bovolone, Bussolengo, Grezzana, Legnago, Nogara, San Bonifacio, Villafranca e Verona. Nuove sedi operative sono previste a Grezzana (a breve) e a Tregnago; in quest'ultimo Comune è prevista anche l'apertura di nuovi sportelli.

C.F. e P. IVA e Numero REA : 03567090232

Capitale sociale interamente versato al 31.12.2011 € 1.128.092,50

Natura della società

Acque Veronesi s.c.a r.l. è una società consortile a capitale interamente pubblico, cui ha aderito la quasi totalità dei Comuni dell'Area gestionale Veronese dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (formata da 77 comuni della Provincia di Verona e distinta dall'Area gestionale del Garda, di cui fanno parte altri 20 comuni).

Oggetto sociale

La società svolge la propria attività come gestore del servizio idrico integrato nell'area "Veronese" dell'AATO Veronese.

Partecipazione
quota sottoscritta € 18,936 pari all'1,68%

data di inizio e fine partecipazione 1.1.2006 sino al 31.12.2050

Soci al 04/08/2016

	Quota sottoscritta	%
ACQUE VIVE SRL	43.228,50 €	3,83%
AGSM VERONA SPA	527.086,00 €	46,72%

CAMVO SPA	43.057,00 €	3,82%
CISIAG SPA	94.405,50 €	8,37%
COMUNE DI ANGIARI	1.449,09 €	0,13%
COMUNE DI BADIA CALAVENA	3.691,50 €	0,33%
COMUNE DI BELFIORE	4.119,00 €	0,37%
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	3.386,00 €	0,30%
COMUNE DI BUSSOLENGO	27.399,00 €	2,43%
COMUNE DI BUTTAPIETRA	6.195,00 €	0,55%
COMUNE DI CALDIERO	4.534,50 €	0,40%
COMUNE DI CASALEONE	4.343,95 €	0,39%
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	16.237,50 €	1,44%
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	1.340,00 €	0,12%
COMUNE DI CEREÀ	10.863,21 €	0,96%
COMUNE DI CERRO VERONESE	2.274,00 €	0,20%
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	11.221,50 €	0,99%
COMUNE DI CONCAMARISE	722,88 €	0,06%
COMUNE DI ERBEZZO	809,00 €	0,07%
COMUNE DI FUMANE	5.862,00 €	0,52%
COMUNE DI GREZZANA	10.524,00 €	0,93%
COMUNE DI ILLASI	1.000,00 €	0,09%
COMUNE DI LAVAGNO	9.333,00 €	0,83%
COMUNE DI LEGNAGO	13.035,18 €	1,16%
COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	4.462,50 €	0,40%
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	4.414,00 €	0,39%
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	7.597,00 €	0,67%
COMUNE DI NEGRAR	25.057,50 €	2,22%
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	4.632,00 €	0,41%
COMUNE DI PESCONTINA	21.144,00 €	1,87%
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	10.381,50 €	0,92%
COMUNE DI RONCÀ	3.479,00 €	0,31%
COMUNE DI ROVERÈ VERONESE	2.128,00 €	0,19%
COMUNE DI SAN BONIFACIO	18.810,00 €	1,67%
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	5.067,00 €	0,45%
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	33.327,00 €	2,95%
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	19.846,50 €	1,76%
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	570,00 €	0,05%
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	18.936,00 €	1,68%
COMUNE DI SANGUINETTO	2.898,19 €	0,26%
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.544,00 €	0,23%
COMUNE DI SOAVE	6.800,00 €	0,60%
COMUNE DI TREGNAGO	7.293,00 €	0,65%
COMUNE DI VELO VERONESE	792,00 €	0,07%
COMUNE DI VESTENANOVA	4.024,50 €	0,36%
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	8.250,00 €	0,73%
COMUNE DI VILLAFRANCA	45.768,00 €	4,06%
CONSORZIO "LE VALLI"	23.753,50 €	2,11%
Totale soci n. 48	1.128.092,50 €	100,00%

Governance

Consiglio di Amministrazione composta da 3 membri.

Trattamento economico annuo lordo spettante

- Presidente	€ 28.800,00
- Vicepresidente	€ 18.000,00
- Consigliere	€ 14.400,00

Collegio Sindacale

Tre Sindaci.

Organo di controllo contabile

Revisore del conto

Comitato territoriale

Con funzioni consultive sino al 31.12.2017 cioè sino alla scadenza del CdA composto da 15 membri

Oneri gravanti sul bilancio del Comune

Solo in relazione alle utenze per i consumi di acqua degli immobili comunali.

Entrate nel bilancio del Comune

€ 150.360,02 per il 2016 [1]

[1] trattasi di quota di ammortamento ricalcolate in base all'effettivo utilizzo dei prestiti contratti per realizzare opere inerenti al Servizio Idrico Integrato

Numero dipendenti

L'organico è di n. 270 dipendenti, dislocati nelle varie sedi e acquisiti dalle precedenti gestioni.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

conto economico		saldo al				
ANNI		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE		80.220.976	85.270.673	90.696.557	88.112.074	91.123.476
1	ricavi	75.476.843	80.021.019	85.556.476	84.657.930	88.656.198
2	variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0
3	variazione di lavori in corso su ordinazione	-247.482	-1.116.927	456.575	585.220	-532.012
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	346.756	268.533	228.441	214.786	261.460
5	altri ricavi e proventi	4.644.858	6.098.048	4.454.796	2.654.138	2.737.831
B COSTI DELLA PRODUZIONE		76.293.232	79.453.166	81.726.558	81.866.137	80.752.660
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.172.435	18.721.479	19.254.273	18.824.211	18.834.401
7	per servizi	20.972.307	20.138.912	21.521.863	20.497.752	18.622.690
8	per godimento beni di terzi	14.705.536	14.221.921	13.956.945	14.163.017	13.886.844
9	per il personale	15.069.741	15.854.941	16.717.186	15.980.613	16.332.927
10	ammortamenti e svalutazioni	6.578.786	6.536.130	7.702.760	7.999.748	8.857.790
11	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	137.630	-53.841	-42.483	-23.782	20.094
12	accantonamento per rischi	244.028	20.000	30.000	30.000	5000
13	altri accantonamenti	255.865	1.473.488	321.056	943.713	1.628.590
14	oneri diversi di gestione	2.156.905	2.540.136	2.264.957	3.450.866	2.564.324
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.927.743	5.817.507	8.970.000	6.245.936	10.370.816
C PROVENTI ONERI FINANZIARI (15+16+17)		-1.924.789	-3.799.840	-3.930.786	-3.536.889	-3.327.889
15	proventi di partecipazioni	0	0	0	0	0
16	altri proventi finanziari	134.333	206.986	110.788	282.903	138.366
17	interessi e altri oneri finanziari verso:	-2.059.122	-4.006.826	-4.041.574	-3.819.792	-3.466.254

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)		0	0	0	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		0	7.968.000	-230.539	2.354.028	935.056
	20	proventi straordinari	0	7.968.000		0	
	21	oneri straordinari	0	0	-230.539	2.354.028	935.056
F	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)		2.002.954	2.025.635	4.808.676	5.063.075	7.977.984
G	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-1.552.693	-1.416.164	-2.223.818	-3.962.902	-4.171.392
	22	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate					
RISULTATO D'ESERCIZIO			450.261	609.471	2.584.858	1.100.173	3.806.592

RELAZIONE TECNICA DELLA SOCIETA'

Acque Veronesi è una società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attività ad esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli enti locali che, direttamente o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma sono destinati in conformità della legge e delle delibere assembleari.

Acque Veronesi ha ricevuto nel febbraio 2006 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese), l'affidamento c.d. "in house", della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'area "Veronese" dell'Ambito Ottimale. In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese". La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

l'AATO Veronese ha disposto che l'affidamento svolgesse effetto immediato nei confronti degli Enti locali che hanno aderito ad Acque Veronesi sin dalla sua costituzione.

Per gli enti che vi hanno aderito successivamente la convenzione prevede una progressiva assunzione diretta da parte di Acque Veronesi della gestione del servizio nei comuni oggetto dell'affidamento, secondo modalità e tempi individuati in un "Piano di Subentro", approvato dall'AATO Veronese nel dicembre 2006. Da allora la società si è progressivamente espansa: ad oggi vi aderiscono 75 comuni sui 77 dell'ambito.

Il territorio di competenza complessivo è di 2.394 km quadrati, con 762.447 abitanti, 4.500 chilometri di acquedotto, 2.500 di fognatura e 1.500 impianti (pozzi, serbatoi, impianti di sollevamento e depuratori). Attualmente Acque Veronesi gestisce il Servizio Idrico Integrato in 75 Comuni della Provincia, per un totale di 718.965 abitanti.

Due sono i filoni in cui opera la società: gestione del servizio acquedotto, il che significa l'erogazione dell'acqua potabile, ma anche l'approvvigionamento e la cura delle condotte.

La gestione del servizio di **fognatura e depurazione**, che comporta il collettamento e recupero delle acque di scarico che, trattate in appositi e complessi impianti dislocati del territorio, vengono reimmesse nei corsi d'acqua una volta eliminato completamente il carico inquinante, sia organico che inorganico.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza, sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Programma pluriennale degli interventi.

Attualmente il servizio idrico integrato è gestito da due società interamente pubbliche: all'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. per i 20 comuni dell'Area del Garda e ad Acque Veronesi s.c.a r.l. per i rimanenti 77 Comuni dell'Area Veronese dell'Ambito Ottimale

Dai dati di bilancio sopra riportati emerge che la società ha una gestione sana che consente di ottenere un risultato d'esercizio positivo progressivamente aumentato negli anni per concludere, dopo aver messo in luce la virtuosità di Acque Veronesi Carla, aveva detto che la società rientra nell'ipotesi di cui all'articolo quattro comma 2° del testo del decreto legislativo 75 del 2016 che ammette mantenimento delle

partecipazioni e società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale conclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali

Si tratta di una società che rientra tra quelle la cui partecipazione viene mantenuta per quanto sopra esposto.

3. Esito della ricognizione proposte operative di revisione- conclusione

In sintesi


Denominazione	Settore	SIEG a rete	Altro	MANTENERE	DISMETTERE
Farmacia comunale S. Martino s.r.l.	Farmacie comunali		X	X	
Acque Veronesi Scarl	Servizio idrico integrato	X gestione S.I.I		X	

Per completezza si richiama comunque la recente deliberazione numero 398 del 21 dicembre 2016 con cui la Corte dei Conti Lombardia evidenzia che, in base al quadro normativo attuale, la decisione finale in ordine all'acquisizione di una partecipazione o al mantenimento delle quote di partecipazione, va comunque assunta dal Consiglio Comunale dopo aver valutato ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità perseguite dall'ente, la concreta attività che la società dovrà svolgere in considerazione della caratterizzazione degli enti come enti affini generali (Consiglio di Stato, V, 27 settembre 2000 numero 6317)

San Pietro in Cariano 27.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

Dott. Fabrizio Sabarelli





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Deliberazione N. 9 del 03-04-2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL SINDACO
Accordini dr. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favalezza dr. ssa Donatella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. R.P. 644

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno
15 giorni consecutivi.

all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per

San Pietro in Cariano, 03/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fabarelli dr. Fabrizio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 trascorsi 10 dalla data di pubblicazione).

San Pietro in Cariano, 10/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fabarelli dr. Fabrizio